



COMUNE DI BARZIO  
*Provincia di Lecco*

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 8 Registro Deliberazioni del 06-03-2018

**OGGETTO: DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONE PER ABITAZIONE PRINCIPALE TRIBUTATO SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) CONFERMA ALIQUOTE E DETRAZIONI PER L'ANNO 2018**

L'anno duemiladiciotto addì sei del mese di marzo alle ore 20:30, nella sede comunale, a seguito di regolare convocazione nei modi e termini di legge, si è riunito il Consiglio Comunale, in sessione Ordinaria in Prima convocazione in seduta Pubblica.

Risultano:

<b>FERRARI ANDREA</b>	<b>P</b>	<b>arrigoni Cinzia</b>	<b>A</b>
<b>Canali Marco</b>	<b>P</b>	<b>Oriani Federico F.</b>	<b>P</b>
<b>Vigano' Samuele</b>	<b>P</b>	<b>Bianchi Paolo</b>	<b>A</b>
<b>CRIPPA SILVIA</b>	<b>P</b>	<b>LOCATELLI BARBARA</b>	<b>A</b>
<b>Airoldi Piergiorgio</b>	<b>P</b>	<b>Piloni Giovanna R.</b>	<b>A</b>
<b>Arrigoni Neri Giuseppe</b>	<b>P</b>		

Presenti...: 7

Assenti....: 4

Partecipa il Segretario Padronaggio Mariagrazia, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Il Signor FERRARI ANDREA, SINDACO, assunta la Presidenza e constatata la legalità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta e pone in discussione l'argomento segnato all'ordine del giorno.

**OGGETTO: DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONE PER ABITAZIONE PRINCIPALE TRIBUTATO SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) CONFERMA ALIQUOTE E DETRAZIONI PER L'ANNO 2018**

**IL CONSIGLIO COMUNALE**

**Premesso che:**

- l'art. 1, comma 639, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, che ha istituito l'imposta unica comunale (IUC), che si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;
- l'art. 1, comma 683, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, secondo cui il Consiglio Comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le aliquote della TASI, in conformità con i servizi indivisibili alla cui copertura la TASI è diretta, con possibilità di differenziare le aliquote in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili;
- l'art. 1, comma 676, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, secondo cui l'aliquota di base della TASI è pari all'1 per mille e il Comune ha facoltà, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del D.Lgs. n. 446/1997, di ridurre l'aliquota fino all'azzeramento;
- l'art. 1, comma 677, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, che impone il vincolo per cui la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non può essere superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile, aggiungendo che, per il 2015, l'aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille;
- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 33 del 18.07.2014 è stato istituito, a decorrere dal 1° gennaio 2014, il Tributo sui Servizi Indivisibili (TASI);
- con deliberazione consiliare n. 27 del 06.07.2015 si è proceduto a determinare le aliquote e le detrazioni per l'applicazione del Tributo per i servizi indivisibili (TASI) per l'anno 2015 confermata a causa del blocco dei tributi anche per gli esercizi 2016 e 2017;

**Visto** che la legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016) all'art.1, comma 14, ha disposto, con decorrenza 1° gennaio 2016, l'esclusione dalla TASI delle abitazioni principali, in particolare il comma 14, punti a) e b), prevede:

*"14. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147:*

*a) al comma 639, le parole: <<a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile>> sono sostituite dalle seguenti: <<a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, escluse le unità immobiliari destinate ad abitazione principale dal possessore nonché dall'utilizzatore e dal suo nucleo familiare, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9>>;*

*b) il comma 669 è sostituito dal seguente:*

<<669. Il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati e di aree edificabili, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli e dell'abitazione principale, come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria di cui all'art. 13, comma 2, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 20, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9>>;

**Visto** che con il comma 14 è stato previsto di eliminare dal campo di applicazione della TASI, sia l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale dal possessore, sia l'unità immobiliare che l'occupante ha destinato a propria abitazione principale, fatta eccezione per le unità immobiliari classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;

**Vista** la propria deliberazione n.7 in data odierna con la quale sono state approvate le aliquote IMU per l'anno 2018:

- aliquota abitazione principale A1, A8, A9 aliquota 4,5 per mille
- altri fabbricati aliquota 9,7 per mille
- aree edificabili aliquota 10,6 per mille
- fabbricati rurali ad uso strumentale non dovuta a partire dall'anno 2014

**Precisato** che l'Ufficio Tributi ha provveduto tramite la banca dati presente presso il Ministero (Portale del federalismo Fiscale) alla simulazione de gettito in funzione delle diverse tipologie di fabbricati (abitazione principale ed altri fabbricati);

**Vista** la deliberazione di G.C. n. 34 del 09.02.2018 con cui è stata proposta la conferma delle aliquote relative alla TASI per l'anno 2017, come previsto dalla normativa dalla legge di stabilità 2017 che ha disposto il blocco dell'aumento dei tributi e delle addizionali rispetto ai valori deliberati per l'esercizio 2017 come di seguito riportato:

abitazioni principali esenti IMU:	aliquota 0
abitazioni principali A1, A8, A9	aliquota 1,5 per mille
altri fabbricati	aliquota 0 per mille
aree edificabili	aliquota 0 per mille
fabbricati rurali ad uso strumentale	aliquota 0 per mille

**Visto** che permanendo anche per il 2018 il blocco tributario le aliquote TASI rimangono quelle approvate per l'esercizio 2017;

**Precisato** che sulla base delle riscossione effettuate nei trascorsi esercizi e delle stime disponibili presso il Ministero il gettito presunto risulta essere il seguente:

Abitazioni principali:	€.	0
- Abitazioni principali A/1 – A/8 – A/9	€	1.000,00
- Altri fabbricati:	€.	0
- Totale	€.	1.000,00

**Visto** l'art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006, secondo cui gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote dei propri tributi entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e che dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

**Visto** il regolamento per la disciplina dell'imposta unica municipale – IUC approvato con

propria deliberazione n.25 in data 07.07.2014;

**Visto** lo Statuto Comunale;

**Visto** il Regolamento comunale di contabilità;

**Dato** atto che il Revisore dei Conti si è espresso favorevolmente sulle aliquote TASI come da parere espresso in data 09.02.2018 e allegato alla delibera di G.C. n.34/20189;

**Visto** che l'art.1 c. 676 e 677 della L. 147/2013 riservano al Consiglio Comunale la competenza a deliberare le tariffe TASI come dal tenore degli stessi che testualmente così recitano:

*“676. L'aliquota di base della TASI e' pari all'1 per mille. Il comune, con deliberazione del consiglio comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, può ridurre l'aliquota fino all'azzeramento.*

*677. Il comune, con la medesima deliberazione di cui al comma 676, può determinare l'aliquota.....omissis”*

**Acquisiti:**

- il parere di regolarità tecnica favorevole espresso dal Responsabile del Servizio Tributi in ordine alla conformità dell'atto alle vigenti disposizioni ai sensi dell'art.49 del D.Lgs. 267/2000 come modificato dal D.L. 174/2012 convertito con modificazioni, in Legge 7 dicembre 2012, n. 213;
- il parere di regolarità contabile favorevole espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario in ordine alla conformità dell'atto alle norme fiscali e compatibilità monetaria;

non trovandosi gli stessi in situazione di conflitto con il presente atto ai sensi del vigente P.-T.P.C.

**Con** voti n.6 favorevoli e n.1 astenuto (Viganò)

**DELIBERA**

1. di confermare per l'annualità 2018, fatte salve le esenzioni disposte per legge le aliquote e le detrazioni da applicare al tributo per i servizi indivisibili (TASI), come indicate nella seguente tabella:
  - abitazioni principali esenti IMU: aliquota 0 per mille
  - abitazioni principali A1, A8, A9 aliquota 1,5 per mille
  - altri fabbricati aliquota 0 per mille
  - aree edificabili aliquota 0 per mille
  - fabbricati rurali ad uso strumentale aliquota 0 per mille
2. Di dare atto che il gettito presunto TASI per l'esercizio 2018 è stimato in € 1.000,00;
3. Di dare atto che, al fine dell'applicazione delle aliquote TASI occorre tenere presente anche le aliquote IMU e che pertanto si rende necessario procedere a stilare una tabella di raffronto IMU-TASI:

Tipologia immobili	Aliquota IMU	Aliquota TASI	Limite max imposto 1,06%	Limite Comune di Barzio
--------------------	--------------	---------------	-----------------------------	-------------------------

Abitazione principale	Esente	Esente		
Abitazione principale A1-A8-A9	0,45	0,15		0,60
Altri fabbricati	8,2	esente		
Aree fabbricabili	10,6	Esente		
Fabbricati rurali ad uso strumentale	esente	Esente		

4. Di incaricare il responsabile dell'area economico finanziaria e tributi di trasmettere in via telematica la presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale;
5. Di disporre, ai sensi dell'art. 32 - comma 1 della legge 18 giugno 2009 n. 69, la pubblicazione della presente deliberazione all'Albo on line, nell'apposita sezione del sito istituzionale del Comune.
6. Di dare atto che la presente deliberazione viene pubblicata nella sezione Amministrazione Trasparente, alla voce "Provvedimenti" in attuazione del d.lgs. n. 33 del 14.03.2013 in materia di trasparenza amministrativa.
7. Di dare atto che il Responsabile TASI risulta fare capo al Responsabile del Servizio Economico Finanziario Dott.ssa Rosaria Maria Malugani. giusta deliberazione di G.C. n.14/2018;
8. Di dichiarare con separata votazione n.6 favorevoli e n.1 astenuto (Viganò) la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000 essendo atto propedeutico all'approvazione del B.P. 2018/20207.

COMUNE DI BARZIO			
<b>ELENCO DEI SERVIZI INDIVISIBILI PER L'APPLICAZIONE DELLA TASI ANNO 2018</b>			
I servizi indivisibili considerati, ai fini dell'applicazione della TASI per l'anno 2018 D.M. 31 /12/1983 (non considerati quelli a domanda individuale).			
Descrizione	Missione/Programma/Titolo	Cap.	Spesa
Gestione beni demaniali	01.05-1.03.01.02.999	1156	€ 1.000,00
	TOTALE		€ 1.000,00

Il presente atto è stato letto, approvato e sottoscritto.

**IL SINDACO  
FERRARI ANDREA**

*firmato digitalmente ai sensi del codice dell'amministrazione  
digitale D.lgs. n. 82/2005 e s.m.i*

**IL SEGRETARIO  
Padronaggio Mariagrazia**

*firmato digitalmente ai sensi del codice dell'amministrazione  
digitale D.lgs. n. 82/2005 e s.m.i*

---

**CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'**

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 06-03-2018

- per decorrenza del termine di cui all'art. 134, comma 3 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
- essendo stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Lì, 06-03-2018

**IL SEGRETARIO COMUNALE  
Padronaggio Mariagrazia**

*firmato digitalmente ai sensi del codice dell'amministrazione  
digitale D.lgs. n. 82/2005 e s.m.i*